

"Statuto Accademico"

**Scuola della Cultura-Diritto-Arte
Scienza-Storia-Spettacolo-Turismo-Agricoltura**

GENERALE CARMINE BENNATO



RICONOSCIMENTO

Il Primo Presidente Onorario è il Prof. Paolo Conte Possenti del Possente.

Tale nomina è determinata dalla volontà dei Soci Fondatori e dell'ispiratore dell'Accademia Generale Carmine Bennato, nel riconoscere le Sue alte capacità intellettive sviluppate nell'apprendimento culturale e professionale raggiunto nell'intero arco della Sua vita, arrivando alla sintesi delle Sue conoscenze come Docente Storico Universitario in Europa per lo studio e gli approfondimenti riguardanti l'essere Umano dalla "Preistoria ai nostri giorni". Per la Sua capacità di porre nel giusto risalto quelle popolazioni che hanno saputo sviluppare la cultura della civiltà, la filosofia della vita, in ogni periodo storico degli ultimi tremila anni, l'economia fondata su una reale produttività privata improntata sull'investimento concesso da quegli Stati che hanno privilegiato, contemporaneamente, la socialità del lavoro umano, che non deve diventare uno schiavo al servizio del dio denaro.

Un'economia liberale e non compressa da pressioni liberiste improntate a sistemi finanziari speculativi.

Importante, infine, è stato il Suo approccio alla ricerca continua della legalità e della vera giustizia, che non condizioni la Politica dello Stato

MISSIONE

L'Accademia è finalizzata a ripensare la Cultura dei Principi e dei Valori Fondamentali da contestualizzare nella società civile.

Per raggiungere lo scopo, l'Accademia si prefigge di svolgere azioni:

1. formative e informative diretta a:

- rendere più consapevole e partecipe la Comunità Nazionale e Internazionale;
- migliorare la qualità della classe dirigente rispetto al "Bene Comune"

2. propulsive, attraverso:

- lo studio e la predisposizione di proposte/disegni di legge dei Dipartimenti;
- la presentazione delle stesse da parte del Parlamento dell'Accademia a tutti i Gruppi politici rappresentati nelle Istituzioni Nazionali e Internazionali.

Il Parlamento dell'Accademia è costituito da tutti gli Associati che chiedono di intraprendere un'esperienza politica diretta.

Capo I

Costituzione e Denominazione – Durata e Sede – Struttura

Simbolo - Scopi e Raggiungimento degli Obiettivi

art. 1

Costituzione e Denominazione

In conformità degli artt. 18 e 33 della Costituzione Italiana si costituisce, con durata illimitata, l'Associazione che assume la denominazione di "Accademia della Cultura Generale Carmine Bennato", il cui ordinamento interno s'ispira ai principi della democrazia, di uguaglianza, di solidarietà e senza scopo di lucro.

Oltre ai partecipanti alla fase di costituzione, sono considerati Soci Fondatori tutti coloro che entro trenta giorni dal momento della registrazione del presente Statuto avranno avanzato domanda di iscrizione e saranno poi ammessi.

art. 2

Durata - Sede

L'Accademia ha una durata illimitata.

Ha sede legale in S.R. Pontina 148 km (Borgo Bennato) e sede operativa in Via Appia Antica n.18. entrambi in Terracina (LT), cap 04019.

art. 3

Struttura

L'Associazione è organizzata attraverso la promozione e la successiva autorizzazione all'apertura di Sedi locali su tutto il territorio nazionale, denominate "**Circoli Cittadini e Municipali**", ciascuno dei quali ha autonomia giuridica, amministrativa, finanziaria, secondo le modalità previste dal regolamento interno.

L'Accademia è rappresentata sul territorio Nazionale e Internazionale da Sedi, Uffici e Sezioni comunali, provinciali, regionali, sia in Italia che all'estero per attività specifiche contemplate nello Statuto o nel Regolamento Interno che hanno capacità amministrativa autonoma e sono rivolte al raggiungimento dei fini associativi.

La struttura di ciascuna sede decentrata si conforma a quella dell'Accademia Nazionale che prevede i seguenti **Organi, Figure e Uffici:**

- a. **Presidente dell'Accademia;**
- b. **N.3 Vice Presidenti Nazionali: esecutivo, operativo e organizzativo**
- c. **N. 6 Presidenti dei Dipartimenti;**
- d. **Presidente del Parlamento;**
- e. **Capo di Gabinetto del Presidente dell'Accademia;**

- f. **Direttore Amministrativo;**
- g. **Capo Ufficio Segreteria Operativo del Presidente dell'Accademia ;**
- h. **Presidente dei Coordinatori delle Sei Macroregioni;**
- i. **Giunta Esecutiva;**
- j. **Collegio dei Proviviri;**
- k. **Collegio dei Revisori dei Conti;**
- l. **Dipartimenti;**
- m. **Parlamento;**
- n. **Macroregioni;**
- o. **Congresso Nazionale;**
- p. **Giunta Esecutiva Nazionale;**
- q. **Gabinetto del Presidente.**

art. 4

Simbolo dell'Accademia

Il Simbolo dell'Accademia è la raffigurazione dello **Stemma della casata del Generale Carmine Bennato**, il cui figlio Andrea ne concede l'utilizzo in modo perenne, con la scritta sottostante "Accademia della Cultura".

Lo Stemma è rappresentato da uno scudo sagomato di colore azzurro, sormontato da un elmo di colore argento proprio dei cavalieri.

Il posto d'onore dello scudo è occupato da un'aquila di colore nero in posizione rampante con testa rivolta verso ds. I cantoni e la punta raccolgono una fiamma viva, ampia e aperta di colore rosso che sprigiona una luce da trasformare il rosso in bianco.

Il Simbolo/Stemma sarà utilizzato e riprodotto nel rispetto delle dimensioni e delle proporzioni, integrato dalla dizione "Accademia della Cultura" su ogni documento ufficiale e non, all'interno e all'esterno dell'Accademia, in ogni attività svolta di carattere internazionale, nazionale e/o locale

art. 5

Scopi

A titolo indicativo e non esaustivo si elencano i principi ai quali la cornice dei valori s'ispira:

1. **Valorizzare** i diritti del cittadino, intesi come conoscenza e espressione dei valori di libertà in ambito sociale, politico, economico.
2. **Tutelare** i diritti delle aziende, dei ceti professionali, con la conoscenza e la partecipazione alla vita culturale, sociale, economica e politica, del Paese.
3. **Rendere** le strutture amministrative e burocratiche rispondenti alle esigenze dei cittadini, nel convincimento che, dalla collaborazione e dalla sinergia dei settori produttivi, scaturiscano nuove occasioni di lavoro e migliori opportunità per le produzioni italiane.
4. **Tendere** a un modello sociale che assicuri la crescita, l'impiego, la protezione della famiglia, l'uguaglianza delle opportunità, l'assistenza sociale a tutte le categorie lavorative esistenti, nella convinzione che i valori che la democrazia promuove siano in linea con i concetti sanciti dalla Costituzione italiana del 1948 opportunamente integrata con norme coercitive che ne impongano l'integrale attuazione.
5. **Porre** al centro dell'attività accademica la tutela dei principi intangibili e inalienabili, che sono la dignità della persona, il rispetto dei suoi diritti, la centralità della famiglia, la libertà della scelta educativa, la responsabilità, la legalità, la solidarietà, la sussidiarietà, lo sviluppo economico, l'assunzione del "bene comune", che prevede doveri e non solo diritti nel rispetto reciproco dei rapporti tra Stato e Cittadino, nei confronti dei diritti fondamentali dell'Essere umano.
6. **Valorizzare e propagandare** il ruolo internazionale dell'Italia, non solo come faro di civiltà, ma anche come supporto essenziale per la penetrazione delle produzioni

italiane nei mercati esteri e come struttura di collegamento con le Comunità italiane nel mondo, con particolare riguardo alle problematiche del Mediterraneo, ove la stessa può svolgere un indispensabile ruolo di collegamento tra civiltà diverse.

art. 6

Raggiungimento degli Obiettivi

L'Accademia attua le sue finalità promuovendo tutte quelle attività e iniziative che riterrà utili e opportune per la realizzazione dei propri obiettivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo

1. **Concorrendo e sostenendo** tutte quelle iniziative che, a qualsiasi livello, si prefiggono di voler raggiungere gli stessi obiettivi indicati nel presente Statuto.
2. **Servendosi** di tutti i mezzi di comunicazione, sia occasionali che periodici, in forma cartacea o elettronica, anche producendo libri, materiale audiovisivo e gestendo emittenti radio e televisive.
3. **Elaborando** studi e ricerche su tutte le problematiche ritenute di interesse sociale, economico, culturale a favore della collettività nazionale a livello locale, nazionale e internazionale.

A tal fine promuoverà:

- a. **scuole di formazione:** culturale, sociale, economica, giuridica e politica ispirate ai nostri principi fondanti;
- b. **l'attività di ricerca e di studio**, per lo svolgimento di corsi, seminari, convegni di studio e di divulgazione, progetti di pianificazione e programmazione ad ogni livello;
- c. **la sensibilizzazione dei pubblici poteri attraverso:** petizioni; proposte/disegni di Legge, anche di iniziativa popolare; manifestazioni; referendum; esposti e denunce alla Magistratura;
- d. **gli eventi**, le iniziative per il tempo libero e la promozione della cultura e del turismo come: mostre e feste popolari; spettacoli; stand espositivi; progetti di valorizzazione e promozione del territorio;
- e. **la partecipazione** a Congressi nazionali e internazionali al fine di creare relazioni e contatti permanenti e proficui per lo sviluppo collettivo con personalità di diversa estrazione sociale, economica, politica; associazioni e movimenti con le stesse finalità;
- f. **i Comitati e i Gruppi di lavoro** agenti secondo specifici settori di competenza e di attività, anche in forma cooperativa.

Per lo svolgimento di tali attività l'Accademia potrà stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti locali, le Associazioni di categoria, gli Enti pubblici e/o privati, comprese le Organizzazioni di natura: umanitaria; sociale; economica; culturale; produttiva, che abbiano come fine il potenziamento della relativa crescita a favore dell'intera popolazione italiana.

L'Accademia, per rendere più efficace la propria azione:

- a. **delibera** l'adesione a Organismi impegnati in attività: sociali; culturali; economiche; giuridiche;
- b. **propone** le stesse azioni sotto forma di proposte/disegni di Legge alle Autorità politiche preposte;
- c. **compie** tutte quelle operazioni economiche; finanziarie; mobiliari; immobiliari, che la Giunta esecutiva riterrà utili, nei limiti previsti dalle normative di riferimento vigenti, internazionali, nazionali e locali.

Capo II

Struttura sociale

art. 7

Iscritti

Si possono iscrivere all'Accademia tutti i cittadini italiani e stranieri, le Associazioni e i Circoli, che abbiano attività e scopi simili di comprovata onestà intellettuale, moralità, attitudine professionale nell'attività espletata e abbiano approvato il presente Statuto, impegnandosi a realizzare gli scopi e le finalità associative.

Gli iscritti si suddividono in:

- a. fondatori**, come definiti nell'art. 1 comma 2 del presente Statuto;
- b. onorari**, coloro che otterranno tale riconoscimento dall'Associazione per:
 - meritoria collaborazione con le iniziative culturali, sociali, economiche o giuridiche espresse nell'ambito associativo;
 - il prestigio che hanno conferito con le loro opere all'interno dell'Accademia;
- c. sostenitori**, coloro che con apporti economici e donazioni aiutano concretamente a perseguire gli scopi istituzionali dell'Accademia;
- d. ordinari** coloro che grazie al loro apporto culturale, scientifico, professionale, finanziario, contribuiscono al sostentamento e alle azioni propulsive dell'Accademia.

L'adesione all'Accademia:

- 1. è a tempo indeterminato**, fermo restando il diritto di recesso richiesto dall'Isritto.
- 2. avviene** mediante l'iscrizione ad un Circolo Cittadino.
- 3. comporta:**
 - l'**accettazione** delle norme dello Statuto e quanto previsto dai Regolamenti interni;
 - l'**obbligo** del versamento della quota associativa annuale;
 - il **diritto di voto** con le modalità previste dai Regolamenti interni;
 - la **partecipazione attiva** con accesso ai lavori predisposti per l'approvazione finale e con la possibilità di proporre integrazioni e miglioramenti ai lavori stessi, osservando le procedure previste nei Regolamenti interni.
- 4. consente la partecipazione** all'Accademia con pari diritti e doveri.

L'uscita dall'Accademia è dovuta a:

- 1. dimissioni**, da comunicarsi per iscritto;
- 2. decadenza per decesso** o anche **per il venir meno di uno solo dei requisiti** in base ai quali è avvenuta l'adesione;
- 3. esclusione**, deliberata dal Consiglio Direttivo del Circolo di appartenenza, per riscontro diretto o su segnalazione di uno degli altri Organi collegiali interni, per:
 - a.** accertati motivi d'incompatibilità
 - b.** aver contravvenuto alle norme e/o agli obblighi del presente Statuto
 - c.** altri motivi che comportano indegnità
 - d.** mancato pagamento, al proprio Circolo Cittadino, della quota sociale o integrativa entro il 31 marzo del rispettivo anno solare, senza alcuna plausibile motivazione perché la stessa potesse essere posticipata.

Gli Isritti esclusi per morosità potranno, su domanda, essere riammessi nell'Accademia dopo il pagamento della quote annuali non versate se il Consiglio Direttivo del proprio Circolo Cittadino accetterà la sua giustificazione.

E' facoltà dell'Isritto, nei confronti del quale sia stato sciolto il rapporto associativo, di proporre reclamo al Collegio dei Probiviri nazionale, presentando scritti difensivi.

Capo III Organizzazione Periferica

art. 8

Circoli Territoriali

Cittadini e Municipali – Provinciali – Regionali

La costituzione dei Circoli Cittadini può essere realizzata in tutti i Comuni del territorio nazionale. Nei Comuni e nelle Città Metropolitane divisi in diversi Municipi potranno essere costituiti Circoli Municipali.

Gli Iscritti al Circolo Cittadino o Municipale provvedono, in apposita Assemblea riunita con le modalità previste nelle norme regolamentari:

1. A eleggere:

- a. il Consiglio Direttivo**, composto da sette membri;
- b. il Collegio dei Revisori dei Conti**, composto da cinque membri;
- c. i Delegati ai Congressi Comunali o Municipali, Provinciali, Regionali e Nazionali**, che voteranno coloro che dovranno ricoprire le cariche dirigenziali ai diversi livelli corrispondenti; in particolare i Congressi Comunali eleggono i Coordinatori Provinciali, i Congressi Provinciali eleggono i Coordinatori Regionali.

2. A approvare i bilanci di previsione e i consuntivi annuali e pluriennali.

I Circoli, ad ogni livello territoriale periferico, sono i propulsori principali per la diffusione delle attività espletate dall'Accademia e lo strumento per il riconoscimento delle finalità che la stessa si prefigge di:

- a. promuovere**, in modo continuo, l'organizzazione di Congressi, Riunioni, Convegni;
- b. preparare** elaborati e relazioni tecniche (da presentare ai Dipartimenti nazionali che proseguono il lavoro con studi di settore condotti da esperti) avvicinando gli Ordini professionali presenti sul territorio, *convincendoli ad aderire all'Accademia*, i Sindacati di categoria, *per verificare il rispetto delle condizioni e dei rapporti tra le Dirigenze pubbliche e private e la base della P.A. e dei lavoratori privati*, le Istituzioni, *facendosi conoscere e offrendo loro massima collaborazione tecnica per la risoluzione delle problematiche che interessano la popolazione locale e spronando gli stessi Amministratori a presentare relazioni valide e convincenti per i livelli superiori*;
- c. informare**: relazionando, puntualmente, sulle problematiche esistenti; esplicitando i punti critici alla catena territoriale gerarchica, fino a giungere al Presidente della Macroregione;
- d. organizzare** il Congresso che riunisce tutti gli iscritti per la discussione e l'approvazione delle linee guida da proporre agli Organi preposti per competenza.

art. 9

Quote associative e contributi

Le quote d'iscrizione, il tesseramento degli iscritti ordinari, **i contributi** dei sostenitori sono versati esclusivamente al Circolo Cittadino o Municipale di appartenenza, che ne trattiene la quota regolamentare, riversando all'Accademia nazionale la parte rimanente attraverso strumenti tracciabili.

art. 10

Consiglio Direttivo del Circolo

I sette membri eletti al Consiglio Direttivo nominano, nella prima riunione collegiale, al proprio interno il Coordinatore Cittadino o Municipale, il Segretario Organizzativo e il Tesoriere; gli altri quattro membri costituiscono il Comitato Tecnico – Scientifico – Operativo.

Il Consiglio Direttivo del Circolo Cittadino procederà, nel mese di aprile di ogni anno, alla revisione dell'elenco degli Iscritti inviandone copia all'Organo gerarchico superiore.

Il Coordinatore Cittadino/Municipale espleta a livello territoriale tutte quelle funzioni inerenti l'andamento della vita sociale propria di un organo associativo, controllando costantemente i flussi informativi ascendenti e discendenti al fine di rendere la formazione degli iscritti completa in tutti i settori del conoscere e del sapere, sponsorizzando tutte quelle forme comunicative che possono raggiungere le grandi masse della popolazione.

Il Segretario Organizzativo ha il mandato operativo e organizzativo di tutte quelle attività che vengono espletate dal Circolo come Convegni, Riunioni, Congressi, al fine dell'accrescimento della visibilità delle azioni promosse dall'Accademia, sia a livello Nazionale che Locale.

Il Tesoriere del Circolo Cittadino/Municipale

1. **Cura** l'amministrazione delle entrate e uscite, con l'onere di tenerne la contabilità e di trasmetterla al Collegio dei Revisori dei Conti sia Cittadino, per l'approvazione, sia Nazionale, per il controllo.
2. **Ha** il potere di firma, nel caso di apertura di conti correnti bancari o postali, mentre la controfirma è del Coordinatore del Circolo.
3. **Presenta**, nel rispetto gerarchico, agli Organi Nazionali competenti, le proposte giunte dalla base per la successiva discussione, valutazione economica e finanziaria della spesa da sostenere, informandone i relativi Circoli Provinciali e Regionali, in linea gerarchica ascendente che, a loro volta compilano le relative relazioni per la comprensione politica parallela e l'importanza della ricaduta socio - economica sulla popolazione interessata.

Il **Comitato Tecnico – Scientifico – Operativo** ha compiti di ricerca e di studio per la definizione di quelle proposte e idee valide e attinenti alla missione che l'Accademia si è impegnata a materializzare attraverso disegni e proposte di Legge.

art. 11

Autonomia delle Sedi Periferiche

Le Sedi periferiche Regionali, Provinciali, Comunali e Municipali, pur avendo autonomia amministrativa, sono obbligate ad inviare i propri bilanci preventivi e consuntivi, completi di rendicontazione e redatti secondo il modello predisposto dal Direttore Amministrativo Nazionale, a questi e al Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio li utilizza per relazionarne alla Giunta Esecutiva.

Le Sedi Periferiche, per le problematiche comportamentali degli Iscritti, non mancheranno di informare il Collegio dei Probiviri.

Le previsioni di spesa devono essere accompagnate dall'individuazione della fonte di finanziamento, completa dei dati anagrafici, fiscali, della causale e della provenienza.

In funzione dell'autonomia riconosciuta alle sedi periferiche e della sussistenza del Collegio dei Revisori dei Conti per ogni Circolo, gli Organi Nazionali non rispondono delle attività svolte in ambito locale, in quanto delle obbligazioni assunte dagli Organi locali ne rispondono i relativi membri.

In ogni caso **per gli Organi Locali** è esclusa la facoltà di stipulare i seguenti atti:

- **costituzione di Associazioni** dello stesso tipo e finalità;
- **contratti di mutuo**;
- **rilascio di avalli**, fidejussioni o altre forme di garanzia in nome e per conto dell'Accademia

art. 12

Sedi Periferiche

Patrimonio – Rendiconto – Bilancio – Scioglimento

1. Il Patrimonio delle Sedi periferiche è costituito da

- Contribuzioni degli associati, le cui quote possono essere aumentate, fatta salva la quota percentuale stabilita a favore della struttura nazionale e delle altre strutture territoriali di appartenenza.
- **Liberalità**, anche testamentarie
- **Fondi di riserva** accantonati.
- **Contributi** delle Regioni, di Enti o di Istituzioni Pubbliche locali, regionali, nazionali e internazionali, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti.
- **Entrate** derivanti da attività istituzionali svolte in convenzione con la Pubblica Amministrazione;
- **Ogni altro tipo di entrata** dipendente da attività istituzionali o a esse connesse.

Gli avanzi di gestione sono destinati ai soli scopi istituzionali, con esplicito divieto di distribuzione agli Iscritti o a terzi, a meno che la destinazione non venga imposta per Legge o effettuata a favore di altre Organizzazioni non lucrative o di Enti non commerciali.

2. Il Rendiconto Consuntivo e quello preventivo vengono redatti annualmente dal Direttore Amministrativo della Sede periferica con riferimento al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'esercizio chiuso e di quello iniziato e devono:

- **comprendere** le entrate accertate (riscosse e da riscuotere) e le spese accertate (pagate e da pagare);
- **prevedere** l'accantonamento di una quota del 20 % dell'avanzo di gestione a un fondo di riserva destinato a sostenere le spese per fronteggiare eventuali calamità naturali o sanitarie ricadenti sul proprio territorio;
- **destinare** la quota residua al perseguimento dei fini sociali, individuando i settori sui quali intervenire.

3. Il Bilancio patrimoniale e i Rendiconti devono essere sottoposti e approvati dall'Assemblea degli Iscritti entro la fine di marzo di ogni anno.

Prima dell'approvazione, gli stessi, sono sottoposti al Collegio dei Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima della data nella quale si procede a convocare l'Assemblea che deve approvarli assieme alla relazione del Collegio.

Negli otto giorni prima della data dell'Assemblea devono essere messi a disposizione di tutti gli Iscritti presso le Sedi periferiche.

4. In caso di Scioglimento della Struttura periferica per qualunque motivo, gli eventuali attivi di gestione e i beni patrimoniali mobili e immobili saranno devoluti al patrimonio dell'Accademia per il perseguimento dei suoi fini sociali.

In tale eventualità, il parere consultivo per l'accettazione da parte della Giunta Esecutiva Nazionale sarà reso dal Collegio dei Revisori dei Conti nazionale.

Ogni Organo periferico, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto ad uniformarsi alle indicazioni del Direttore Amministrativo Nazionale qualora agisca su delega della Giunta Esecutiva Nazionale.

Il mancato rispetto delle Sue disposizioni è motivo di azione sanzionatoria.

Capo IV Organizzazione Nazionale

art.13

Congresso Nazionale (Organo deliberativo)

E' l'organo formato dai Delegati al voto eletti dai Congressi Provinciali e Regionali per l'elezione delle cariche apicali del Presidente dell'Accademia, dei Vice Presidenti Nazionali, dei Coordinatori dei Dipartimenti, del Presidente del Parlamento.

Nella stessa riunione provvedono alla nomina dei membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti.

I Delegati votanti sono tre per ciascun Circolo Provinciale e tre per ciascun Circolo Regionale.

Al Congresso partecipano, senza diritto di voto

1. Il Presidente dell'Accademia, i Vice Presidenti Nazionali, i Coordinatori dei Dipartimenti, il Presidente del Parlamento dell'Accademia e i Coordinatori delle Macroregioni, quali relatori sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti; i Coordinatori delle Macroregioni presentano anche i curriculum vitae dei Candidati che si propongono alle cariche apicali di cui al primo comma.

2. il Capo di Gabinetto del Presidente dell'Accademia, che relaziona sulla situazione amministrativa fino alla data con la quale si conclude il periodo interessato.
3. I membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, la cui presenza assicura che non ci siano motivi di ineleggibilità e che non si verifichino irregolarità procedurali.

Essendo rieleggibili propongono, al caso, la loro ricandidatura esponendo il lavoro svolto e i risultati ottenuti.

Il Congresso Nazionale provvede annualmente, entro il 30 aprile di ogni anno sociale a:

- a. **approvare:**
 - **i regolamenti interni** predisposti dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
 - **il Bilancio e il Conto economico** consuntivo e preventivo;
- b. **definire** le linee generali e le eventuali modifiche al programma pluriennale delle attività da svolgere;
- c. **approvare** il programma annuale e pluriennale predisposto dalla Giunta esecutiva sulla base delle linee guida indicate;
- d. **decidere** lo scioglimento dell'Accademia e la devoluzione del suo patrimonio;
- e. **esaminare** tutti gli atti amministrativi che modificano il bilancio preventivo annuale;

art. 14

Macroregioni

Le sedi periferiche, aggregate per provincia e regione di appartenenza secondo quanto stabilito nel Capo III, sono altresì inserite in Macroregioni così definite

1. **Nord Ovest:** Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta;
2. **Nord Est:** Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto;
3. **Centro:** Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria;
4. **Sud:** Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia
5. **Sardegna;**
6. **Sicilia.**

Per le **Macroregioni Sicilia e Sardegna** le funzioni di Coordinatore vengono svolte dagli stessi Coordinatori Regionali.

I Coordinatori, delle rimanenti 4 Macroregioni dell'Accademia, vengono nominati nella prima riunione utile fatta dai Coordinatori Regionali dopo la loro nomina.

art. 15

Presidente dei Coordinatori delle 6 Macroregioni

Il Presidente dei Coordinatori delle 6 Macroregioni viene scelto fra loro a maggioranza e opera con i Coordinatori di ogni Macroregione, che a loro volta sono i referenti delle Regioni assegnate, così come definite all'art. 14.

Questi provvede

1. **Al coordinamento** delle attività tra le 6 Macroregioni.
2. **Alla rappresentanza dell'Accademia** in tutte le manifestazioni di carattere territoriale;
3. **A livello territoriale** ad esercitare le deleghe ricevute dal Presidente Esecutivo Nazionale sugli atti tecnici e operativi specifici di carattere locale;
4. **Al mantenimento** dei collegamenti tra la Giunta Esecutiva e l'organizzazione territoriale periferica rappresentandone reciprocamente le esigenze.

Infatti, è il collegamento ascendente e discendente tra gli Organi apicali dell'Accademia e la struttura territoriale di ogni livello, avvalendosi dei relativi Coordinatori territoriali.

5. A partecipare come membro effettivo con diritto di voto all'interno della **Giunta Esecutiva**, in rappresentanza delle realtà territoriali, in relazione alle problematiche esistenti, consegnando relazioni esplicative degli iscritti presentatori e eventuali note aggiuntive dei Consigli Direttivi di riferimento.

6. A rivolgersi ai colleghi componenti la **Giunta Esecutiva** nazionale per relazionare sui punti critici delle problematiche esistenti a livello periferico emerse nelle relazioni dei **Circoli Cittadini, Provinciali e Regionali**.

art. 16

Parlamento dell'Accademia (Organo Legislativo)

Sono membri del Parlamento dell'Accademia quegli Iscritti che chiedono al Circolo di appartenenza, al momento dell'approvazione delle finalità delle attività svolte dall'Accademia, di intraprendere un'esperienza politica diretta.

Il totale dei membri del Parlamento dell'Accademia è disciplinato nelle norme regolamentari.

Alle Assemblee parlamentari dell'Accademia relative al consesso politico propositivo vengono invitati a partecipare i membri che sono persone iscritte all'Accademia e nello stesso tempo Consiglieri Comunali, Provinciali, Regionali, Parlamentari, con l'aggiunta di quanti, sempre iscritti all'Accademia, hanno intenzione di partecipare nel futuro alla vita attiva politica della Nazione

Gli iscritti che si propongono per una prossima elezione ai diversi livelli territoriali costituiscono unitamente a quelli eletti nei consessi politici dei rispettivi territori di appartenenza in relazione al livello dove i primi sono stati eletti, mentre i secondi per il livello territoriale in cui vogliono candidarsi.

Sono membri effettivi del Parlamento dell'Accademia tutti i Politici eletti a uno dei due rami del Parlamento Nazionale Italiano.

Gli iscritti che in futuro si volessero candidare a una delle due massime assise parlamentari Nazionali, vengono proposti dai rispettivi Circoli cittadini o Municipali e dopo un colloquio avuto con la Commissione Preposta nominata dal Presidente del Parlamento, accederanno alle Assemblee Parlamentari.

Gli iscritti che vogliono concorrere alle elezioni politiche o a quelle locali non sono vincolati ad alcuna scelta di partito o movimento politico.

Il ruolo che il Parlamento dell'Accademia svolge è quello di preparare i Candidati alla politica e sottoporli a un esame di idoneità rendendo pubblico il risultato dello stesso ai Circoli interessati e ai loro Iscritti che saranno liberi di votare chi desiderano.

I corsi di formazione politica consistono in attività di ricerca, studio e propulsive per indirizzare tutta la cittadinanza verso un modello di Stato efficiente e preparato che dimostri concretezza e rispetto dei valori fondamentali e dei diritti e doveri nei confronti di ogni cittadino.

Per tali motivi, il contenuto dei corsi orienteranno gli Iscritti a preparare:

- a. mozioni d'ordine** ai disegni e proposte di Legge;
- b.** la compilazione dei bilanci annuali e pluriennali;
- c. la conoscenza e il funzionamento** delle Commissioni;
- d. i rapporti con i diversi Gruppi politici** improntati alla cordialità e al reciproco rispetto delle idee di ciascuno.

art. 17

Presidente del Parlamento dell'Accademia

Il Presidente del Parlamento dell'Accademia

- 1. E' eletto** dal Congresso Nazionale ogni 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
- 2. E' membro** della Giunta Esecutiva Nazionale.
- 3. Presiede** ogni Assemblea Parlamentare dell'Accademia stilando l'Ordine del Giorno concordato, precedentemente, in Giunta Esecutiva Nazionale, dettando i tempi e le modalità esecutive.

4. **E' coadiuvato** nel proprio lavoro propositivo di natura giuridica, economica, sociale, politica dai Presidenti dei Dipartimenti.
5. **Ha una propria segreteria**, composta da Assistenti Giuridici, Tecnici, Amministrativi, Commerciali, Previdenziali, Urbanistici, Imprenditoriali, Sanitari, altri elementi necessari alla risoluzione delle problematiche in atto, collegati con i Dipartimenti competenti.
6. **E' il raccordo** tra gli Organi Nazionali, al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Accademia.
7. **Sottopone le proposte**, approvate e adottate dall'Accademia in forma giuridica, alle Istituzioni Nazionali e locali, attraverso i Gruppi politici presenti nel Parlamento della Repubblica e nelle Amministrazioni locali, perché nelle Commissioni studino tali progetti portandoli in Parlamento o ai Consigli locali come disegni e/o proposte di Legge.
8. **Selezione e forma** gli Associati all'Accademia che vogliono iniziare una carriera politica, curandone la preparazione giuridica, economica, amministrativa, al fine di una conoscenza del funzionamento: burocratico, amministrativo, legale, economico della Pubblica Amministrazione.
9. **E' tenuto ad informare** il Gabinetto del Presidente, i Circoli territoriali interessati e gli Iscritti che hanno partecipato alle prove di ammissione dell'esito della prova e della conseguente accettazione o meno al corso di preparazione politica e, poi, a far parte del Parlamento dell'Accademia.

art. 18

Dipartimenti dell'Accademia (Organi di ricerca e studio)

I Dipartimenti sono dei Gruppi di studio costituiti per materia e ricondotti a tematiche rilevanti sotto l'indirizzo dei Presidenti di Dipartimento, sono

1. **Incaricati** per l'esame delle problematiche relative ai settori di studio loro assegnati.
 2. **Composti** da un numero variabile di Iscritti che, mettendo a disposizione la loro professionalità o le loro conoscenze sulla base dei titoli di studio conseguiti, attraverso un lavoro di studio e di ricerca, propongono un'azione propositiva che, dopo aver ricevuto parere di fattibilità della Giunta Esecutiva, passano il lavoro svolto al Parlamento dell'Accademia per diventare proposte o disegni di Legge.
 3. **Organizzati in sottogruppi di studio** specializzati sulle tematiche legate ai molteplici settori della vita sociale, produttiva, educativa, culturale, artistica, economica e politica, che riguardano la società italiana in sé e nei suoi collegamenti al contesto internazionale.
 4. **Interessati**, per ogni tematica trattata, a trasferire il lavoro concluso raccogliendo le relazioni corredate da progetti che verranno sottoposti alla discussione per la fattibilità e l'approvazione al Parlamento dell'Accademia onde presentarli nelle Sedi Politiche appropriate e competenti.
 5. **Disciplinati** in apposito Regolamento sulla base delle proposte avanzate in sede di Giunta Esecutiva.
 6. **Diretti** ciascuno da un Coordinatore che ne segue tutte le fasi e che viene eletto ogni 5 anni dal Congresso Nazionale e sono rieleggibili.
- Dopo la propria elezione i Coordinatori**, raggruppati per materie attinenti, alla prima riunione utile provvedono ad eleggere fra loro un Presidente per ciascun gruppo di Dipartimenti.

art. 19

Presidenti dei Coordinatori dei Dipartimenti

I Presidenti dei Dipartimenti

1. **Mantengono** la propria carica di Coordinatore del Dipartimento per il quale sono stati eletti dal Congresso Nazionale.

2. **Svolgono** un lavoro di coordinamento e di collegamento durante lo studio e la ricerca delle problematiche in atto, per arrivare ad un progetto idoneo da presentare in Giunta Esecutiva;
3. **Hanno** alle loro dirette dipendenze i Coordinatori di ogni singolo Dipartimento che, almeno una volta trimestralmente, relazionano formalmente sulle attività in corso di svolgimento e/o sono in attesa di essere lavorate.
4. **Riferiscono** in Giunta Esecutiva l'andamento delle attività in corso e sugli interventi ritenuti utili per migliorare la distribuzione dei carichi di lavoro tra i Dipartimenti e sull'opportunità di istituire dei collegamenti funzionali tra i sottogruppi di lavoro esistenti nei vari Dipartimenti.
5. **Vagliano** la tenuta dei curriculum professionali degli Iscritti in tutti i Circoli al fine di selezionare gli esperti dei Dipartimenti di livello Nazionale, Regionale, Provinciale, Comunale e Municipale, onde garantire che l'attività nei Dipartimenti venga svolta in piena autonomia.
6. **Dispongono** lo spostamento dei membri dei Dipartimenti tra i diversi livelli, previo consenso dei rispettivi Coordinatori, anche se relativi a materie diverse.

art. 20

Giunta Esecutiva (Organo Esecutivo Amministrativo e Burocratico)

La Giunta Esecutiva è

1. E' composta da coloro che ricoprono i ruoli di:

- a. **Presidente dell'Accademia;**
- b. **Vice Presidente Nazionale: esecutivo, operativo e organizzativo;**
- c. **Presidente dei Dipartimenti;**
- d. **Presidente del Parlamento;**
- e. **Capo di Gabinetto del Presidente dell'Accademia (voto consultivo);**
- f. **Direttore Amministrativo Nazionale** (per le relazioni amministrative di bilancio, di previsione di spesa e di fattibilità);
- g. **Presidente dei Coordinatori delle 6 Macroregioni.**
- h. **Capo Ufficio Segreteria Operativa del Presidente dell'Accademia**

2. E' presieduta dal Presidente dell'Accademia

3. E' convocata in via ordinaria tre volte all'anno dal Presidente che ha tra i suoi principali compiti quelli di:

- a. **trattare e approvare** le linee guida delle attività dell'Accademia dell'anno di riferimento e le azioni operative per l'anno sociale con i rispettivi stanziamenti;
- b. **determinare** le attività in funzione delle proposte dei Dipartimenti;
- c. **fornire** l'elenco delle tematiche proposte dagli Organi territoriali che, per fattibilità e validità, vengono consegnate ai Dipartimenti competenti per il successivo studio, e trasformazioni in progetti che ritornano alla Giunta Esecutiva per il passaggio al Parlamento dell'Accademia;
- d. **agire** secondo quanto di volta in volta previsto dallo Statuto e dai Regolamenti interni;
- e. **sovrintendere** ai rapporti con le altre Organizzazioni associative e con gli Organi istituzionali dello Stato e degli Enti locali;
- f. **studiare** la validità circa l'accettazione di eredità; devoluzione di beni; donazioni; fondazioni riconosciute per il loro scopo sociale;
- g. **decidere:**
 - **e approvare** ogni altro argomento previsto dalla normativa vigente, nello Statuto e nei Regolamenti interni;
 - **previo parere** del Collegio dei Revisori dei Conti, in merito all'accettazione dei beni patrimoniali di una Sede periferica sciolta;

- h. apportare** a tutti gli atti sopra menzionati le successive modifiche e integrazioni;
- i. distribuire** le dovute risorse economiche a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione annuale;
- j. compiere** tutte quelle operazioni economiche; finanziarie; mobiliari; immobiliari, che riterrà utili, nei limiti previsti dalle normative di riferimento vigenti, internazionali, nazionali e locali;
- k. riconoscere** la qualifica di Socio onorario agli Iscritti che si siano distinti in base a quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto;
- l. autorizzare**, con apposita delibera di approvazione da trasfondere in un "decreto autorizzativo", sottoposto alla firma del Presidente Esecutivo Nazionale e del Presidente dell'Accademia, la costituzione dei Circoli Cittadini.
- Tale autorizzazione** avviene osservando le specifiche disposizioni regolamentari;
- m. stabilire** gli importi delle quote d'iscrizione, di tesseramento, e la quota percentuale degli stessi o dei contributi dei sostenitori che i Circoli Cittadini o Municipali trattengono per il loro funzionamento e la quota complementare che detti Circoli devono riversare all'Accademia Nazionale;
- n. convocare:**
- **ogni cinque anni**, il Congresso Nazionale per l'elezione del Presidente dell'Accademia, dei Vice Presidenti Nazionali, del Presidente del Parlamento dell'Accademia, dei Coordinatori dei Dipartimenti, del Collegio di Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - **in via straordinaria**, il Congresso Nazionale nei casi in cui: per decesso; rinuncia all'incarico; accettazione di una candidatura politica a qualsiasi livello istituzionale sia necessario procedere a coprire le posizioni vacanti determinatesi nelle cariche elettive di competenza del Congresso stesso;
 - **delegare** al Presidente dei Coordinatori delle 6 Macroregioni gli atti tecnici e operativi specifici di carattere locale;
- p. dopo avere delegato**, al Direttore Amministrativo, i poteri dispositivi in materia di uniformità comportamentale dei Circoli territoriali, in presenza del mancato rispetto delle disposizioni impartite, avviare la conseguente azione sanzionatoria;
- q. approntare** i Regolamenti necessari da sottoporre all'approvazione del Congresso Nazionale;
- r. predisporre** i programmi annuali e pluriennali da sottoporre all'approvazione del Congresso Nazionale.

art. 21

Vice Presidenti dell'Accademia (esecutivo, operativo, organizzativo)

I Vice Presidenti esecutivo, operativo e organizzativo dell'Accademia:

- 1. Vengono eletti** dal Congresso Nazionale con la maggioranza qualificata di almeno il 51 % dei componenti aventi diritto al voto.
- 2. Durano in carica** 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. **Ogni decisione** deve essere controfirmata dal Presidente dell'Accademia.

Art. 22

Presidente dell'Accademia

- 1. E' eletto dal Congresso Nazionale** con la maggioranza qualificata di almeno il 51 % dei componenti presenti aventi diritto al voto.
- 2. Dura in carica** 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

3. **E' il Legale Rappresentante dell'Accademia** per la conduzione e il buon funzionamento degli affari sociali con il potere di firma degli atti che impegnano l'Accademia nei riguardi di Soci e di Terzi per l'attuazione delle deliberazioni del Congresso Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale.
4. **Convoca le riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale**, predisponendo l'Ordine del Giorno.
5. **Assicura**: l'indirizzo; il coordinamento; lo svolgimento delle attività; la missione dell'Accademia. il programma, seguendo quanto previsto dallo Statuto.
6. **Cura** la migliore gestione del patrimonio, delle risorse umane e dell'immagine secondo le direttive della Giunta Esecutiva Nazionale.
7. **Revoca**, previa motivazione ufficiale, qualsiasi carica Dirigenziale dell'Accademia, sostituendola in attesa di nuova nomina / elezione.
8. **Nomina il Commissario Straordinario** che sostituisce a tutti gli effetti il Dirigente dell'Accademia per il quale il Collegio dei Probiviri abbia chiesto la sospensione o la revoca anche qui in attesa di nuova nomina / elezione.
9. **Costituisce** i Dipartimenti di Studio ritenuti necessari, composti da quegli Iscritti che sono interessati a contribuire con le proprie idee e esperienze di vita e di lavoro e predispone la relativa modifica regolamentare.
10. **Ratifica** il risultato delle elezioni del Congresso Nazionale relative: ai Presidenti dei Dipartimenti, nominati tra i Coordinatori Nazionali dei Dipartimenti dell'Accademia; al Presidente del Parlamento; al Presidente delle Macroregioni, nominato tra i Coordinatori delle Macroregioni.
11. **E' surrogato**, in caso di cessazione per qualunque causa del rapporto con l'Accademia che ne impedisca lo svolgimento delle funzioni a lui assegnate per oltre trenta giorni, dal Vice Presidente Esecutivo Nazionale, che ne assolve le funzioni fino alla nomina del sostituto, qualora fosse necessario. In assenza del Vice Presidente Esecutivo subentrano, nell'ordine, il Vice Presidente Operativo e il Vice Presidente Organizzativo, .

Le elezioni straordinarie, mediante convocazione del Congresso Nazionale, dovranno tenersi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal momento dell'insediamento del sostituto.

Negli altri casi di semplice assenza o impedimento del Presidente, i Suoi poteri sono esercitati in surroga automatica dal Vice Presidente Esecutivo Nazionale.

Tutti gli atti deliberanti e/o esecutivi devono essere controfirmati dal Vice Presidente Esecutivo.

In caso d'impossibilità a intervenire ai Convegni riguardanti: elezioni interne; discussioni e approvazione di atti amministrativi; rappresentanza a manifestazioni esterne, di almeno una delle due cariche previste del Presidente dell'Accademia e del Vice Presidente Esecutivo Nazionale seguiranno nell'Ordine gerarchico: il Vice Presidente Operativo, il Vice Presidente Organizzativo uno dei Presidenti dei Dipartimenti.

12. **Presiede le riunioni del Congresso Nazionale** controfirmando l'Ordine del giorno dei lavori.

13. **Sancisce la Strategia dell'Accademia** per il raggiungimento delle finalità statutarie.

14. **Controfirma** tutti gli atti amministrativi, elettivi e procedurali dell'Accademia a seguito dell'approvazione collegiale della Giunta Esecutiva Nazionale.

Capo V **Strutture di supporto**

art. 23 **Capo di Gabinetto**

**Direttore Amministrativo Nazionale
Capo Ufficio Segreteria**

Il Presidente dell'Accademia, su proposta del Vice Presidente Esecutivo Nazionale, nomina il Capo di Gabinetto, il Direttore Amministrativo Nazionale e il Capo Ufficio Segreteria.

Il primo è preposto al Gabinetto del Presidente dell'Accademia, il secondo al Settore Amministrativo - Contabile e il terzo è alle dirette dipendenze del Direttore Amministrativo.

art. 24

Gabinetto del Presidente dell'Accademia

E' la struttura organizzativa stabile dell'Accademia, guidata e diretta dal Capo di Gabinetto, a cui sono affidate la cura delle relazioni con la Stampa e con le Autorità Istituzionali; mantiene i contatti con i Capi di Gabinetto Regionali e sovrintende funzionalmente il Direttore Amministrativo Nazionale e il Capo Ufficio Segreteria.

Il Capo di Gabinetto dura in carica 5 (cinque) anni con incarico rinnovabile

1. **Svolge** compiti di Segreteria avvalendosi dell'apparato tecnico – logistico - informatico – addestrativo – amministrativo – impiego del personale in merito agli incarichi ricoperti.
2. **Fornisce** il supporto dovuto al Presidente dell'Accademia e ai Vice Presidenti Nazionali.
3. **Segue l'Organizzazione Nazionale**, proponendo al Presidente dell'Accademia tutte le attività promozionali sul territorio, coordinandone la preparazione e l'organizzazione per le attività di studio, di formazione riguardo le politiche intraprese e svolte dai Dipartimenti, dal Parlamento dell'Accademia, dalle Macroregioni e dalle Regioni.
4. **Sovrintende** alla verifica e al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti interni anche da parte dell'organizzazione periferica dell'Accademia, sottoponendo al Collegio dei Probiviri ogni ipotesi d'inadempienza.

art. 25

**Direttore Amministrativo -
Settore Amministrativo - Contabile
Segreteria**

E' diretto da un Direttore Amministrativo Nazionale gerarchicamente sovraordinato al Capo Ufficio Segreteria.

E' deputato alla rilevazione contabile di tutti gli accadimenti di gestione, alla tenuta della contabilità, alla compilazione dei Bilanci e alla cura di tutti i rapporti economici all'interno dell'Accademia e con i terzi.

Capo VI

Collegio dei Probiviri

art. 26

Presidente – Composizione e Requisiti – Durata – Funzioni e Convocazione

Il Collegio dei Probiviri

1. **Nomina** al suo interno il Presidente.
2. **E' composto da tre membri effettivi e uno supplente**, eletti dal Congresso Nazionale dell'Accademia tra gli Iscritti da almeno **2** (due) anni e che abbiano compiuto il **40** (quarantesimo) anno di età.
3. **Dura in carica 5** (cinque) anni con possibilità di rielezione.

4. **Sovrintende e sorveglia** la gestione, anche finanziaria, e il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto e dai Regolamenti e gli è demandata la soluzione delle controversie sorte tra gli Iscritti o con la Dirigenza dell'Accademia o viceversa.
5. **Delibera** con specifica motivazione, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dei reclami presentati dagli Iscritti ai sensi dell'art. 7 ultimo comma dello Statuto, sull'accoglimento o il rigetto dei reclami stessi.
6. **Si riunisce** ogni qualvolta il Presidente lo convochi e, comunque, non meno di una volta a semestre, oppure quando ne facciano richiesta al Presidente Esecutivo Nazionale un terzo dei componenti il Congresso Nazionale

L'attività del Collegio dei Proviviri è regolata da un apposito Regolamento interno.

Capo VII Collegio dei Revisori dei Conti

art. 27

Nomina e Composizione – Durata – Requisiti

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. **E' nominato dal Congresso Nazionale** in numero di tre effettivi e due supplenti
2. **Dura in carica 5** (cinque) anni con possibilità di rielezione
3. **Le cariche sono incompatibili con altri incarichi** interni all'Accademia; non ricevono remunerazione per la loro carica, salvo i rimborsi delle spese.

Almeno uno dei componenti effettivi del Collegio deve essere iscritto all'albo dei Revisori Contabili.

Il Presidente deve essere eletto tra coloro che sono iscritti a tale albo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, oltre ai compiti specifici che a Lui competono:

- a. **relazona alla Giunta Esecutiva Nazionale** i risultati dell'esame dei bilanci redatti dalle Sedi periferiche (art. 11 dello Statuto);
- b. **fornisce alla Giunta Esecutiva Nazionale** il parere di accettazione dei beni patrimoniali qualora si sia verificato il caso di scioglimento di una Sede periferica.

Capo VIII Patrimonio – Bilancio – Rendiconto

art. 28

Patrimonio

Costituiscono elementi patrimoniali dell'Accademia

1. **Gli immobili e i mobili** di proprietà.
2. **Le quote sociali**; le contribuzioni degli Iscritti sostenitori; le liberalità, anche testamentarie e le donazioni non ancora impegnate.
3. **L'eventuale istituzione** di:
 - **una fondazione** e/o il riconoscimento di una fondazione già esistente avente scopi umanitari e di solidarietà sociale;
 - **un fondo di riserva** per fronteggiare situazioni di emergenza e di pubblica calamità sociale, economica, ambientale;
4. **I contributi** dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche Nazionali e Internazionali finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti di studio, formazione, solidarietà sociale, ambientale e economica, ancora non impegnati.

5. Le entrate derivanti dalle attività istituzionali svolte in convenzione con la P.A e ogni altro tipo di entrata dipendente da attività istituzionali o a esse connesse.

Gli avanzi di gestione sono destinati ai soli scopi istituzionali con esplicito divieto di distribuzione agli iscritti o a terzi.

Le disponibilità finanziarie sono finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e investite secondo le modalità che la Giunta Esecutiva riterrà utile.

art. 29 Bilancio

Il Bilancio Preventivo

- 1. Viene compilato** con riferimento all'anno solare con inizio dal 1° (primo) gennaio e termine al 31 (trentuno) dicembre di ogni esercizio chiuso.
- 2. Deve essere depositato** presso la sede sociale a disposizione dei membri della Giunta Esecutiva Nazionale e comunicato a tutti gli Iscritti attraverso gli strumenti classici e elettronici certificati almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione concordata per la sua approvazione.

Il Bilancio Consuntivo deve essere accompagnato anche dal Bilancio di previsione, che fa riferimento all'anno solare corrente.

art. 30 Rendiconto

Il Rendiconto

- 1. Comprende** tutte le entrate e le spese di competenza dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno solare precedente.
- 2. Viene redatto** e firmato dal Direttore Amministrativo, controfirmato dal Tesoriere e sottoposto all'approvazione della Giunta esecutiva in tempo per i successivi adempimenti informativi nei confronti dei membri del Congresso Nazionale.
- 3. Prevede** la destinazione dell'avanzo di gestione agli eventuali fondi di riserva e alle altre attività istituzionali.

Il Rendiconto annuale finale deve essere accompagnato dal Rendiconto preventivo.

Capo IX Responsabilità e Autonomie gestionali amministrative

art. 31 Utilizzo delle Risorse e Controlli a cascata

L'Accademia provvede alle spese inerenti la Sua attività e a quelle di manutenzione e amministrative, mediante l'impiego delle risorse economiche che vengono ottenute dal patrimonio esistente, delle eventuali donazioni ricevute, dei fondi acquisiti da erogazioni di Enti pubblici e privati, dal contributo degli Iscritti Ordinari e Sostenitori.

L'autonomia gestionale è assicurata dalla costituzione di realtà amministrative autonome, previste a ogni livello territoriale, che hanno strutture e funzionalità analoghe a quelle nazionali, riferendosi a cariche elettive espresse dai Congressi territoriali corrispondenti.

Tutte queste realtà sono poi ricondotte al controllo, in ogni livello territoriale, del Collegio dei Revisori dei Conti competente, che è tenuto ad inviare note tecniche al Collegio dei Revisori dell'area territoriale di appartenenza immediatamente superiore, fino a raggiungere il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale.

Tutte le relazioni dei Collegi dei Revisori territoriali sono esaminati dagli Organi responsabili delle corrispondenti strutture territoriali, ivi compresa la Giunta Esecutiva Nazionale, il cui Presidente firma il verbale di discussione e lo sottopone alla controfirma del Presidente dell'Accademia per la ratifica.

Capo X Norme Finali e Transitorie

art. 32

Scioglimento dell'Accademia

E' determinato dal Congresso Nazionale che, nella stessa sede, nomina un Liquidatore stabilendone i compiti.

Il liquidatore ha l'obbligo di devolvere l'intero patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative, Enti non commerciali, sentito l'Organo di controllo di cui all'art. 3 co. 190 della Legge 23/12/1996, n. 662.

art. 33

Rinvio alla Legge

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.

art. 34

Foro competente

In caso di controversie giuridiche il Tribunale di competenza è quello che fa riferimento alla sede legale dell'Accademia.

art. 35

Norma Transitoria

Nel periodo iniziale di operatività di 5 (cinque anni) tutte le cariche sono riservate ai Soci fondatori al fine di far crescere nel giusto modo l'Accademia e poter raggiungere più, facilmente, i primi obiettivi già prefissati.